

Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza.

L'appello che contrasta un principio pacifico (avverso le ordinanze di ammissione o rigetto delle prove, rispetto alle quali non sia più previsto il reclamo, le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive e – in mancanza – le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione) ed i dati fattuali non ha una ragionevole probabilità di accoglimento e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013

La Corte, rilevato che la presente causa è soggetto, *ratione temporis*, alla disciplina dell'art. 348 bis cpc. introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con modifiche nella [l. 7 agosto 2012, n. 134](#) (*n.d.R.: c.d. appello filtrato*¹); rilevato che il tribunale ha ritenuto l'azione di ripetizione di indebito proposta dall'appellante relativa a pagamenti effettuati in favore della banca in

¹Per approfondimenti:

- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
- CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
- [Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;
- [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;
- [Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;
- [Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

virtù di clausole nulle prescritta in considerazione della mancanza di prova scritta dell'esistenza di un fido e, dunque, in considerazione del carattere solutorio dei singoli versamenti (Cass. Sez. un. 24418/2010), con la conseguenza che essendo intervenuto l'unico atto di costituzione in mora pochi giorni prima del compimento del decennio dalla chiusura del conto, nulla poteva essere più ripetuto;

rilevato che l'appellante contesta la decisione:

a) perché aveva negato nel corso del giudizio, l'invocato ordine di esibizione ex art. [210](#) c.p.c. finalizzato ad ottenere la prova dell'apertura di credito;

b) perché non aveva considerato che la banca non aveva mai disconosciuto o negato l'affidamento del conto;

c) perché non aveva considerato (sulla scorta di una più attenta lettura della sentenza della Cass., Sez. un. citata) che il costante utilizzo delle somme a credito forniva la prova dell'esistenza dell'apertura di credito;

ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, non avendo "una ragionevole probabilità di essere accolta";

considerato infatti che:

sub a: **è principio del tutto pacifico che "avverso le ordinanze di ammissione o rigetto delle prove, rispetto alle quali non sia più previsto il reclamo, le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive e - in mancanza - le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione" (Cassazione civile sez. VI, 27 giugno 2012, n. 10748) e, nel caso di specie, le analitiche conclusioni formulate dall'odierna appellante non contenevano alcuna menzione di richieste istruttorie, né reiteravano quella relativa all'ordine di esibizione;**

sub b): il contratto di apertura di credito doveva essere provato per iscritto, in virtù di quanto disposto dall'art.3 della l. 17 febbraio '92, n.154 (prima di tale data risultano soltanto pochissime annotazioni nei rapporti tra le parti);

sub c): il comportamento tenuto dalla banca non può valere a supplire alla mancanza del contratto scritto;

considerato, poi, che non possono essere presi in considerazione gli ulteriori motivi introdotti dall'appellante con le deduzioni scritte allegate al verbale di udienza del 13.2.2013;

considerato, infine, che è inammissibile il giuramento decisorio deferito al legale rapp.te della banca appellata, stante il chiaro limite previsto dall'art.2739 cc relativamente alla dimostrazione dei contratti per la cui validità sia prevista la forma scritta;

PQM

Visto l'art. [348](#) bis c.p.c. dichiara inammissibile l'appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi e 460,00 di cui e 35,00 per spese ed e 425,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.